NUOVE NORME PER L'ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE CONTRO I DANNI

Art. 11

Quote ed azioni delle società cooperative di assicurazione

Il limite individuale per le quote o le azioni sociali delle societa' cooperative costituite per l'esercizio delle assicurazioni e' di lire 16 milioni: tale limite non si applica alle persone giuridiche per le quali restano ferme le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, con legge 2 aprile 1951, n. 302, nel testo sostitutivo di cui all'articolo 3 della legge 17 febbraio 1971, n. 127. (5)

Versione in vigore dal 6 febbraio 1991, non più in vigore dal 19 maggio 1995 · versione 5

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni
Estremi	Legge 10 giugno 1978, n. 295
Titolo	II — Condizioni di accesso
Capo	I — Norme applicabili alle imprese aventi la sede legale nel territorio della repubblica
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 1978

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(5) La L. 9 gennaio 1991, n. 20 ha disposto (con l'art. 21, comma 2) che il limite di lire 16 milioni previsto dal presente articolo e' elevato a lire 100 milioni.

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuove-norme-per-l-esercizio-delle-assicurazioni-private-contro-i-danni/art-11-quote-ed-azioni-delle-societa-cooperative-di-assicurazione/versione/5

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it